



VOLONTARI CARITAS

Via Don Minzoni n. 25

47521 Cesena (FC)

Cod. fiscale : 90056870406

Verbale di assemblea straordinaria del 28.10.2020

Il giorno 28.10.2020, alle ore 16,00, presso la sede sociale in Cesena (FC), Via Don Minzoni n. 25 si è riunita in sessione straordinaria, in seconda convocazione, nel rispetto dei distanziamenti disposti per contrastare l'emergenza sanitaria, l'Assemblea dei soci di "VOLONTARI CARITAS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Adozione delle modifiche statutarie per meglio rispondere alle rinnovate esigenze della vita dell' Associazione e conformarne lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sign. Tappi Pier Luigi il quale appura che i soci presenti, che compongono di diritto tale sessione assembleare, **sono venti (su ventisei):** risultano infatti intervenuti all'Assemblea i Signori soci: Tappi Pier Luigi, Campana Liviana, Fabbroccini Roberto, Forlivesi Lucia, Navarra Valerio, Maldini Giovanna, Montalti Marilena, Stucco Aldo, Tisselli Mirella, Giovannini Otello, Amadei Mario (quest'ultimo per delega rilasciata a Fabbroccini Roberto), Bastoni Anna (quest'ultima per delega rilasciata a Forlivesi Lucia), Bianchi Paolo (quest'ultimo per delega rilasciata a Navarra Valerio), Campana Sandro (quest'ultimo per delega rilasciata a Maldini Giovanna), De Santi Giampiero (quest'ultimo per delega rilasciata a Montalti Marilena), Chiudioni Amedeo (quest'ultimo per delega rilasciata a Campana Liviana), Morgagni Lino (quest'ultimo per delega rilasciata a Stucco Aldo), Salomoni Mauro (quest'ultimo per delega rilasciata a Tisselli Mirella), Senni Valeria (quest'ultima per delega rilasciata a Tappi Pier Luigi), Faini Marino (quest'ultimo per delega rilasciata a Giovannini Otello). L'Assemblea perciò risulta validamente costituita ai sensi dell'art.10 7 dell'attuale Statuto.

Tappi Pier Luigi

Tisselli Mirella

Il Presidente invita a fungere da segretario la Signora Tisselli Mirella che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega la necessità di modificare lo Statuto attuale, resasi necessaria per meglio rispondere alle rinnovate esigenze della vita dell'Associazione e conformarne i contenuti al D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo settore", mantenendo la qualifica di Associazione di Volontariato con le connesse agevolazioni ; quindi dà lettura delle sostituzioni, modifiche ed aggiunte che verranno apportate all'attuale Statuto che di seguito vengono elencate:



TITOLO I : DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 " Costituzione, denominazione e sede " : sostituisce gli articoli 1 e 2 del precedente Statuto;

Articolo 2 " Scopi ed attività " : sostituisce l'articolo 3 del precedente Statuto;

TITOLO II : SOCI

Articolo 3 "Soci"; articolo 4 " Criteri di ammissione ed esclusione dei soci"; articolo 5 " Recesso, decadenza ed esclusione dei soci"; articolo 6 "Doveri e diritti dei soci" : sostituiscono gli articoli 4 e 5 del precedente Statuto;

TITOLO III : ORGANI SOCIALI

Articolo 7 "Organi dell'Associazione" : modifica il precedente art.lo 6 con l'aggiunta dell'eventuale Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei Conti;

Articolo 8 "L'Assemblea" : sostituisce l'articolo 7 del precedente Statuto;

Articolo 9 "Il Consiglio Direttivo" : sostituisce l'articolo 8 del precedente Statuto;

Articolo 10 "Il Presidente" : sostituisce l'articolo 9 del precedente Statuto;

Articolo 11 "Organo di Controllo"; articolo 12 " Revisione legale dei Conti " : si aggiungono tali articoli in quanto non contemplati nel precedente Statuto : l'istituzione dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale resta subordinata al superamento dei limiti dimensionali prevista dalla legge;

TITOLO IV : PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13 "Patrimonio dell'Associazione" : sostituisce l'articolo 10 del precedente Statuto;

Art.lo 14 "Risorse economiche" : sostituisce l'articolo 11 del precedente Statuto;

Art.lo 15 " Bilancio d'esercizio " : sostituisce l'articolo 12 del precedente Statuto;

Art.lo 16 "Libri dell'Associazione" : sostituisce l'articolo 13 del precedente Statuto;

TITOLO V : SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17 " Devoluzione del patrimonio sociale " : sostituisce l'articolo 14 del precedente Statuto;

TITOLO VI : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 "Rinvio" : sostituisce l'articolo 15 del precedente Statuto.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, all'unanimità

delibera

a) di approvare tutte le sostituzioni, modifiche ed aggiunte allo Statuto illustrate dal Presidente, nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 7 dall'attuale Statuto, al fine di meglio rispondere alle rinnovate esigenze della vita dell'Associazione e conformarne i contenuti al D.Lgs 117/2017; il nuovo testo dello Statuto viene allegato al presente verbale;

b) di conferire mandato al Presidente dell'Associazione, Sign. Tappi Pier Luigi, nato a Cesena (FC) il 21.06.1947 ed ivi residente in Via Palo di ferro I°, C.F. TPP PLG 47H21 C573R di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo settore e di affidargli il deposito per la registrazione del nuovo Statuto - così come modificato ed integrato - insieme al presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale - in esenzione dall'imposta di bollo e di registro (ex-articolo 82, commi 3 e 5, dello stesso C.T.S).

Sul secondo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea termina alle ore 17,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Signor Tappi Pier Luigi

x *Pier Tappi*

Il Segretario

Signora Tisselli Mirella

x *Tisselli Mirella*







VOLONTARI CARITAS ODV

Via Don Minzoni n. 25

47521 Cesena (FC)

Cod. fiscale : 90056870406

P.T. 1/11

J.L.V.

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l' Associazione denominata **"VOLONTARI CARITAS ODV"** con sede nel comune di Cesena (FC), Via Don Minzoni n. 25.
2. L' Associazione non ha fini di lucro ed opera quale organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt.32ss e relativi regolamenti attuativi.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi ed attività

1. L' Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L' Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c.1, lett. i);
 - beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazioni di denaro o servizi a sostegno di persone svantaggiate ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c.1, lett. u).
3. Essa si ispira al Vangelo della Carità e ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica ed intende contribuire alla formazione, all'assistenza e al sostegno delle persone appartenenti alle fasce deboli della società.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione si propone di:

- accogliere ed ascoltare, con lo stile della carità, persone nel bisogno;
- promuovere, organizzare e collaborare a iniziative formative, educative, di orientamento, di assistenza, di ricerca, nell'ambito della carità e della società civile;
- promuovere il sostegno materiale ed economico di attività caritative di assistenza, educative e formative e per il miglior impiego del tempo libero;
- svolgere attività di ricerca, proposta e stimolo, all'interno della comunità cristiana e dell'intera società civile, perché si trovino adeguate risposte ai bisogni delle persone le quali si trovano escluse dal mondo del lavoro e non hanno mezzi di sostentamento propri;
- partecipare ad iniziative finalizzate all'integrazione sociale e culturale delle persone svantaggiate, di qualsiasi provenienza, culto, razza, identità;
- attivare programmi di sviluppo umano, culturale e socio-economico in Italia e nei Paesi poveri del mondo;
- svolgere qualsiasi attività l'Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei

propri fini.

4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

5. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono esercitate in prevalenza attraverso l'apporto volontario dei propri soci; tali attività sono, inoltre, prevalentemente rivolte a favore di soggetti terzi rispetto ai soci.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 – Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con la quale l'aspirante socio:

- dichiara di accettare le norme dello Statuto;
- si impegna a versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicate in forma scritta all'aspirante socio entro sessanta giorni.

3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. Il socio partecipa alle attività svolte dall'Associazione di norma tramite prestazioni volontarie e gratuite. La prestazione del socio può essere retribuita solo in casi di particolare necessità. Ai soci volontari in ogni caso spetta il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

2. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

P. T. 1/1

J. H. D.

3. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Art. 6 - Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa annua.

2. I soci hanno il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- accedere alle cariche associative;
- consultare i libri sociali, osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi dell'Associazione

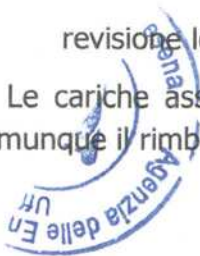
1. Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della



revisione legale dei Conti.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.



Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

2. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione e può essere ordinaria e straordinaria. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi e ogni socio dispone di un solo voto.

3. Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

4. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsti, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti.
- approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché in merito alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Per modificare lo Statuto nonché deliberare operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, in prima convocazione, occorre la presenza, personalmente o per delega, di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in seconda convocazione, la presenza, personalmente o per delega, della metà

Pitaggi

più uno dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea ed il voto favorevole dei 2/3 dei soci votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

8. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione; la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri dispari non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di cinque anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo non procederà ad operare sostituzioni ma si attenderà la convocazione della prima Assemblea dei Soci utile, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro del Consiglio Direttivo che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso; ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

3. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nominare, fra i propri membri, il Vice Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- ratificare la decadenza ed il recesso dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

5. Il Consiglio è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed ora della seduta; la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica.

7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo al membro più anziano.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

2. Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. lo 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.

3. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche, ove applicabile, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

P.T./11

P.T.

5. All' Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 12 - Revisione legale dei Conti

1. Qualora all' Organo di Controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.



TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Art. 14 - Risorse economiche

1. L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

3. Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Bilancio d' esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all' approvazione dell' Assemblea dei soci.

3. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell' Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art. 16 - Libri dell'Associazione

1. L' Associazione ha il compito di tenere:

- a) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell' Assemblea dei soci;
- b) il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei soci;
- d) il libro dei volontari assicurati;
- e) il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art.11;
- f) ogni altro libro prescritto dalla legge.

Il Segretario, che coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri di cui ai punti a), b), c) e d).

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17 – Devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 18 NOV. 2020 AL N. 3022 MOD. 3
IL DIRETTORE



P. T. 11

H.T.